

# SANLORENZO

## **Sanlorenzo S.p.A.**

Sede legale in via Armezzone 3, Ameglia (SP) – Capitale sociale Euro 35.542.472 interamente versato  
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona 00142240464  
[www.sanlorenzoyacht.com](http://www.sanlorenzoyacht.com)

Sistema di amministrazione e controllo tradizionale

## **Relazione illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria**

**Proposta di modifica dell'articolo 19 dello Statuto sociale.**

**Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

## **Relazione illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria**

### **1. Proposta di modifica dell'articolo 19 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione una proposta di modifica dell'articolo 19 dello statuto sociale di Sanlorenzo S.p.A. (la “**Società**”).

Questa relazione è redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) e degli articoli 72 e 84-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti, come successivamente modificato (di seguito il “**Regolamento Emittenti**”) e in conformità all'Allegato 3A, Schema 3 del Regolamento Emittenti stesso e viene messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

#### **1. Modifica dell'articolo 19 dello statuto sociale**

##### Motivazione della proposta

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare l'articolo 19 (“*Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari*”) dello statuto sociale della Società (lo “**Statuto**”) alla luce della recente normativa in materia di rendicontazione di sostenibilità introdotta con il D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 (“**Decreto CSRD**”), che ha recepito la Direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifiche al regolamento 537/2014/UE, alla direttiva 2004/109/CE, alla direttiva 2006/43/CE e alla direttiva 2013/34/UE.

Il Decreto CSRD, *inter alia*, con l'articolo 12 ha introdotto il comma 5-ter dell'articolo 154-bis del TUF, il quale ha previsto gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari degli emittenti soggetti agli obblighi in materia di rendicontazione di sostenibilità, qual è la Società, debbano attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità agli *standard* applicati ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e con le specifiche adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

Il medesimo comma 5-ter dell'articolo 154-bis del TUF consente che tale attestazione venga resa “*da un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità, nominato, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti dallo statuto*”.

Alla luce di tali novità normative, si propone dunque:

- di integrare la rubrica dell'articolo 19 dello Statuto, facendo riferimento, oltre che al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, anche al dirigente preposto alla redazione della rendicontazione di sostenibilità;
- di modificare il comma 1 dell'articolo 19 dello Statuto chiarendo che, come previsto dalla legge e salvo nomina di un diverso dirigente preposto alla redazione della rendicontazione di sostenibilità, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari sia incaricato anche dell'adempimento dei doveri stabiliti dalla legge in materia di rendicontazione di sostenibilità;
- di integrare il comma 2 dell'articolo 19 dello statuto con un punto (iii) che specifichi i requisiti di professionalità in materia di sostenibilità che deve possedere il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, ove incaricato anche dell'adempimento dei doveri stabiliti dalla legge in materia di rendicontazione di sostenibilità, ovvero il dirigente preposto alla redazione della rendicontazione di sostenibilità, ove venga nominato tale un soggetto diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari; si propone inoltre di apportare una precisazione lessicale del punto (ii) del medesimo comma 2 dell'articolo 19;
- di introdurre un nuovo comma 3 all'articolo 19 dello Statuto che, in conformità a quanto consentito dal nuovo articolo comma 5-ter dell'articolo 154-bis del TUF, consenta al consiglio di amministrazione di nominare, previo parere obbligatorio ma non vincolante del collegio sindacale, quale dirigente preposto alla redazione della rendicontazione di sostenibilità un soggetto diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari;
- infine, di introdurre un nuovo comma 4 all'articolo 19 al fine di precisare che, anche nel caso in cui il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari sia incaricato dei doveri di legge in materia di rendicontazione di sostenibilità, sarà sempre possibile per la Società nominare di un diverso dirigente preposto alla sostenibilità.

Proposta di modifica dell'articolo 19 dello statuto sociale e prospetto di raffronto

Si riporta di seguito il prospetto di raffronto fra il testo vigente dell'articolo 19 dello Statuto e il testo che si propone di adottare.

Testo Vigente	Testo Proposto
<b>Articolo 19 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari</b>	<b>Articolo 19 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari <u>e dirigente preposto alla redazione della rendicontazione di sostenibilità</u></b>
19.1 Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del	19.1 Il consiglio di amministrazione, <del>previo parere obbligatorio ma non vincolante del</del>

collegio sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto dalla legge. Il consiglio di amministrazione stabilisce la durata della nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli poteri e mezzi adeguati per l'esercizio delle funzioni, e ne determina altresì il compenso.

~~collegio sindacale, deve~~ nominare ~~e revoca~~ il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ~~previsto dalla legge,~~ incaricato dell'adempimento dei doveri stabiliti in materia di informativa contabile, procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci di esercizio e consolidato e delle comunicazioni di carattere finanziario e attestazioni in merito dei bilanci di esercizio, consolidato e semestrale dall'articolo 154-bis, commi 2, 3, 5 e 5-bis del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, nonché dall'ulteriore normativa, anche di attuazione, tempo per tempo applicabile. Salvo nomina di un dirigente preposto alla redazione della rendicontazione di sostenibilità diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ai sensi del successivo articolo 19.3, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari è altresì incaricato dell'adempimento dei doveri stabiliti in materia di rendicontazione di sostenibilità dal comma 5-ter dell'articolo 154-bis del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, nonché dall'ulteriore normativa, anche di attuazione, tempo per tempo applicabile. La nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari da parte del consiglio di amministrazione avviene previo parere obbligatorio ma non vincolante del collegio sindacale. Il consiglio di amministrazione stabilisce la durata della nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli poteri e mezzi adeguati per l'esercizio delle funzioni, comprese quelle in materia di sostenibilità ove effettivamente attribuite, e ne determina altresì il compenso. Il consiglio di amministrazione è altresì competente a deliberare la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari.

<p>19.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, ferme le eventuali ulteriori prescrizioni di legge:</p> <p>(i) i requisiti di onorabilità prescritti dalla legge per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e controllo di società quotate;</p> <p>(ii) una significativa esperienza professionale in materia amministrativo e contabile, economico e finanziario, acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.</p>	<p>19.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, ferme le eventuali ulteriori prescrizioni di legge:</p> <p>(i) i requisiti di onorabilità prescritti dalla legge per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e controllo di società quotate;</p> <p>(ii) una significativa esperienza professionale in materia <del>amministrativo</del> <b>amministrativa</b> e contabile, <del>economico</del> <b>economica</b> e <del>finanziario</del> <b>finanziaria</b>, acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo-;</p> <p>(iii) <u>ove sia incaricato anche dell'adempimento dei doveri in materia di sostenibilità, una significativa esperienza professionale in materia di sostenibilità e di redazione della dichiarazione non finanziaria ovvero della rendicontazione di sostenibilità, acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.</u></p>
<p>[non presente]</p>	<p><u>19.3 Il consiglio di amministrazione può nominare – quale dirigente preposto alla redazione della rendicontazione di sostenibilità incaricato dell'adempimento dei doveri stabiliti in materia di rendicontazione di sostenibilità dal comma 5-ter dell'articolo 154-bis del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, nonché dall'ulteriore normativa, anche di attuazione, tempo per tempo applicabile – un soggetto diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari nominato ai sensi del precedente articolo 19.1. La nomina del dirigente preposto alla sostenibilità da parte del consiglio di amministrazione avviene previo parere obbligatorio ma non vincolante del collegio</u></p>

	<p><u>sindacale. Il dirigente preposto alla sostenibilità deve possedere i requisiti previsti dal precedente articolo 19.2, punti (i) e (iii). Il consiglio di amministrazione stabilisce la durata della nomina del dirigente preposto alla sostenibilità, conferendogli poteri e mezzi adeguati per l'esercizio delle funzioni, e ne determina altresì il compenso. Il consiglio di amministrazione è altresì competente a deliberare la revoca del dirigente preposto alla sostenibilità.</u></p>
<p>[non presente]</p>	<p><u>19.4 In caso di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari incaricato anche dell'adempimento dei doveri stabiliti in materia di rendicontazione di sostenibilità dal comma 5-ter dell'articolo 154-bis del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, nonché dall'ulteriore normativa, anche di attuazione, tempo per tempo applicabile, è sempre possibile la nomina di un diverso dirigente preposto alla sostenibilità ai sensi del precedente articolo 19.3; in tal caso le funzioni del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari si intendono limitate alle funzioni in tema di informativa contabile, procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci di esercizio e consolidato e delle comunicazioni di carattere finanziario e attestazioni in merito dei bilanci di esercizio, consolidato e semestrale dall'articolo 154-bis, commi 2, 3, 5 e 5-bis del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, nonché dall'ulteriore normativa, anche di attuazione, tempo per tempo applicabile.</u></p>

## 2. Ricorrenza del diritto di recesso

Le modifiche statutarie oggetto della proposta illustrata in questa Relazione non attribuiscono agli azionisti il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 e/o 2437-*quinquies* del codice civile.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la proposta di deliberazione che segue.

### **Proposta di deliberazione**

*“L’Assemblea di Sanlorenzo S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,*

- (i) udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- (ii) esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;*
- (iii) condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute*

### ***delibera***

1. *di modificare lo statuto sociale come segue:*

- modifica dell’articolo 19, secondo il seguente nuovo testo:*

#### ***“Articolo 19 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari e dirigente preposto alla redazione della rendicontazione di sostenibilità***

*19.1 Il consiglio di amministrazione deve nominare il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, incaricato dell’adempimento dei doveri stabiliti in materia di informativa contabile, procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci di esercizio e consolidato e delle comunicazioni di carattere finanziario e attestazioni in merito dei bilanci di esercizio, consolidato e semestrale dall’articolo 154-bis, commi 2, 3, 5 e 5-bis del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, nonché dall’ulteriore normativa, anche di attuazione, tempo per tempo applicabile. Salvo nomina di un dirigente preposto alla redazione della rendicontazione di sostenibilità diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ai sensi del successivo articolo 19.3, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari è altresì incaricato dell’adempimento dei doveri stabiliti in materia di rendicontazione di sostenibilità dal comma 5-ter dell’articolo 154-bis del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, nonché dall’ulteriore normativa, anche di attuazione, tempo per tempo applicabile. La nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari da parte del consiglio di amministrazione avviene previo parere obbligatorio ma non vincolante del collegio sindacale. Il consiglio di amministrazione stabilisce la durata della nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti*

*contabili societari, conferendogli poteri e mezzi adeguati per l'esercizio delle funzioni, comprese quelle in materia di sostenibilità ove effettivamente attribuite, e ne determina altresì il compenso. Il consiglio di amministrazione è altresì competente a deliberare la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari.*

*19.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, ferme le eventuali ulteriori prescrizioni di legge:*

- (i) i requisiti di onorabilità prescritti dalla legge per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e controllo di società quotate;*
- (ii) una significativa esperienza professionale in materia amministrativa e contabile, economica e finanziaria, acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo;*
- (iii) ove sia incaricato anche dell'adempimento dei doveri in materia di sostenibilità, una significativa esperienza professionale in materia di sostenibilità e di redazione della dichiarazione non finanziaria ovvero della rendicontazione di sostenibilità, acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.*

*19.3 Il consiglio di amministrazione può nominare – quale dirigente preposto alla redazione della rendicontazione di sostenibilità incaricato dell'adempimento dei doveri stabiliti in materia di rendicontazione di sostenibilità dal comma 5-ter dell'articolo 154-bis del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, nonché dall'ulteriore normativa, anche di attuazione, tempo per tempo applicabile – un soggetto diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari nominato ai sensi del precedente articolo 19.1. La nomina del dirigente preposto alla sostenibilità da parte del consiglio di amministrazione avviene previo parere obbligatorio ma non vincolante del collegio sindacale. Il dirigente preposto alla sostenibilità deve possedere i requisiti previsti dal precedente articolo 19.2, punti (i) e (iii). Il consiglio di amministrazione stabilisce la durata della nomina del dirigente preposto alla sostenibilità, conferendogli poteri e mezzi adeguati per l'esercizio delle funzioni, e ne determina altresì il compenso. Il consiglio di amministrazione è altresì competente a deliberare la revoca del dirigente preposto alla sostenibilità.*

*19.4 In caso di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari incaricato anche dell'adempimento dei doveri stabiliti in materia di rendicontazione di sostenibilità dal comma 5-ter dell'articolo 154-bis del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, nonché dall'ulteriore normativa, anche di attuazione, tempo per tempo applicabile, è sempre possibile la nomina di un diverso dirigente preposto alla sostenibilità ai sensi del precedente articolo 19.3; in tal caso le funzioni del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari si intendono limitate alle funzioni in tema di informativa contabile, procedure amministrative e contabili per la*



*formazione dei bilanci di esercizio e consolidato e delle comunicazioni di carattere finanziario e attestazioni in merito dei bilanci di esercizio, consolidato e semestrale dall'articolo 154-bis, commi 2, 3, 5 e 5-bis del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, nonché dall'ulteriore normativa, anche di attuazione, tempo per tempo applicabile.”*

\*\*\*

La Spezia, 10 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Cav. Dott. Massimo Perotti